

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decr. 8-8-2014 n. 1709

"Bonus occupazione" del "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani".

Pubblicato nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 2 ottobre 2014, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Decr. 8 agosto 2014, n. 1709 ^{(1) (3)}.

"Bonus occupazione" del "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani". ⁽²⁾

(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 2 ottobre 2014, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(3) Vedi, anche, il *Decreto 3 febbraio 2016, n. 16/2016*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la *Legge 21 dicembre 1978 n. 845* recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il *Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993* convertito con modificazioni nella *Legge n.236 del 17/07/1993* recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il *Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998* recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della *Legge 15/3/97 n. 59*;

VISTO il *Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001* recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il *Regolamento (UE) n. 1303/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il *Regolamento (CE) n. 1083/2006* del Consiglio;

VISTO il *Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il *regolamento (CE) n. 1081/2006* del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del *regolamento (UE) n. 1303/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del *regolamento (UE) n. 1299/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il *Regolamento (UE) n. 215/2014* della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del *regolamento (UE) n. 1303/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il *Regolamento (CE) n. 659/1999* del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'*articolo 5 della Legge 183/87* con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il *DPR n. 568/88* e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO l'*articolo 1 del D.L. 76/2013* che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex *art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013* per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO l'*articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994* che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il *D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144*, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro;

VISTO il *D.P.C.M. del 6/2/2013* di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro al Dott. Salvatore Pirrone, registrato dalla Corte dei Conti il 22 marzo 2013, registro 3, foglio 314";

Tanto premesso e ritenuto,

DECRETA

Articolo 1 *Principi generali*

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è individuato quale Organismo Intermedio per l'attuazione della Misura "Bonus Occupazione" del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", ai sensi dell'*art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013*.
 2. L'INPS è competente della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi Intermedi del Piano.
 3. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), in conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con le Regioni ovvero con la Provincia Autonoma di Trento.
 4. Con cadenza mensile, dal momento della pubblicazione della circolare, di cui al successivo articolo 9 comma 1, l'INPS comunica a ciascuna regione i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per il bonus e il saldo disponibile.
-

Articolo 2 *Destinatari dell'incentivo*

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione

Giovani", spetta un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Sono ammessi al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani-Misura Bonus Occupazionale" i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

3. Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181* e successive modifiche e integrazioni.

4. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l'obbligo della Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

5. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fino al 31 gennaio 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie in capo alle Regioni. ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

(4) Comma sostituito dall'*art. unico, comma 1, Decreto 2 dicembre 2014* e modificato dall'*art. 4, comma 1, Decreto 24 novembre 2015, n. 385/II/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 5, comma 3, del medesimo Decreto n. 385/II/2015*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 1, comma 1, Decreto 16 dicembre 2016, n. 39/445*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. unico, comma 1, Decreto 18 gennaio 2017, n. 4*.

(5) Vedi, anche, l'*art. unico, comma 2, Decreto 2 dicembre 2014* e gli *artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, Decreto 16 dicembre 2016, n. 39/445*.

Articolo 3 *Ambito territoriale di ammissibilità*

1. Le risorse stanziare nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al decreto (allegato n. 1) vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene

effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

Articolo 4 *Tipologie contrattuali incentivate*

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

2. Fatte salve le esclusioni desumibili dalla tabella in allegato 1, l'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto. ⁽⁶⁾

3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

4. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

5. L'incentivo escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio. ⁽⁷⁾

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*.

(7) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11*.

Articolo 5 *Importo dell'incentivo*

1. L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 2), dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", operata dai Centri per l'Impiego, dagli altri servizi competenti, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181* e successive modifiche e

integrazioni ovvero dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.

2. In caso di lavoro a tempo parziale l'importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.

3. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro che ne faccia richiesta spetta l'incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell'importo già percepito.

4. In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi nei casi il cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi. ⁽⁸⁾

5. Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto. ⁽⁹⁾

(8) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. c), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11.

(9) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. d), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11.

Articolo 6 *Modalità di fruizione dell'incentivo*

1. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l'incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.

2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

3. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai

periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

Articolo 7 *Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e cumulabilità con altri incentivi* ⁽¹⁰⁾

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. ⁽¹²⁾

2. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'INPS per tutte le tipologie di contratto incentivate.

3. L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali. ⁽¹¹⁾

(10) Rubrica così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. e), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11.

(11) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. f), Decreto 23 gennaio 2015, n. 11; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 gennaio 2015, n. 11.

(12) Comma così modificato dal Decreto 28 maggio 2015, n. 169 e, successivamente, dall' art. 1, comma 1, Decreto 24 novembre 2015, n. 385/II/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 5, comma 3, del medesimo Decreto n. 385/II/2015.

Articolo 8 *Imputazione delle risorse*

1. L'incentivo è concesso dall'INPS nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.

2. In caso di assunzione di un giovane residente in regione diversa dalla sede di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si farà carico della gestione delle operazioni di compensazione nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni richiamate in premessa; tale operazione non ha incidenza nella fruizione dell'incentivo da parte dei datori di lavoro interessati.

Articolo 9 *Procedimento di ammissione all'incentivo*

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. L'INPS:

a. determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita, nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", al giovane indicato nell'istanza preliminare;

b. verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

3. Nell'eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione dell'istanza preliminare si rinvia a quanto stabilito nell'art. 2, comma 4 del presente decreto. In ogni caso le modalità di ammissione all'incentivo di giovani non profilati al momento della presentazione dell'istanza preliminare sono dettagliate nella circolare di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

5. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

6. A seguito dell'autorizzazione l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Articolo 10 *Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa*

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
 2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
 3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.
-

Articolo 11 *Norme di rinvio*

1. La disciplina dei rapporti tra il MLPS e l'INPS nonché dei reciproci obblighi verrà definita da apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Le procedure relative alle procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sul sito internet istituzionale " www.lavoro.gov.it " e sul sito " www.garanziegiovani.gov.it ".

**Allegato 1 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Misura "Bonus
Occupazione"****Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia
autonoma - (articoli 1, 4, 7) ⁽¹³⁾**

Regione	Limite di spesa (euro)	Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo	4.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Basilicata	627.180,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Calabria	10.790.413,26	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Emilia - Romagna	7.417.948,40	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia	2.500.000,00	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Lazio	35.700.000,00	

		Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Liguria	2.779.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Lombardia	52.393.780,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Marche	3.200.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Molise	200.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Prov. Autonoma Trento	783.500,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Puglia	28.454.459,00	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Sardegna	12.209.063,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Sicilia	10.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Toscana	9.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Umbria	3.700.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Veneto	5.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
TOTALE	188.755.343,66	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto

(13) Vedi, anche, l' allegato 1 al Decreto 24 novembre 2015, n. 385/II/2015.

**Allegato 2 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
Misura "Bonus Occupazione" - Importo dell'incentivo in funzione
del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane
ammesso al Programma - (articolo 5)**

	Classe di profilazione del giovane			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
a) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi	-	-	Euro 1.500	Euro 2.000
b) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi	-	-	Euro 3.000	Euro 4.000
c) Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)	Euro 1.500	Euro 3.000	Euro 4.500	Euro 6.000